SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1997

Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di risolvere le problematiche degli eccessivi costi per il riscaldamento, sostenuti dagli abitanti dei comuni situati nella zona climatica F del territorio nazionale, suddiviso in sei zone dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono caratterizzate da un certo numero di gradi-giorno, che ne individuano il livello di rigidità della temperatura. La suddivisione è finalizzata a limitare l'utilizzo degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, allo scopo di contenere i consumi di energia nel rispetto del piano energetico nazionale, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

La zona F, che comprende circa 1.069 comuni ed interessa una popolazione di circa 1,5 milione di abitanti, è composta da territori in cui il numero di gradi-giorno supera i 3000; per tale motivo nei suddetti comuni non è prevista alcuna limitazione all'esercizio degli impianti termici.

Ovviamente, ciò comporta un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, che crea una situazione di disparità fra i cittadini residenti nelle zone suddette e quelli residenti nelle zone con temperature superiori.

Inoltre, si consideri che il prezzo del gasolio per riscaldamento in Italia è molto elevato, rispetto alla media europea, a causa dell'elevata accisa, pari a lire 747,47: infatti, alla fine di marzo 1997 il prezzo finale era di lire 1408 al litro contro un prezzo medio europeo di circa lire 630.

Il disagio economico subito dai residenti nei territori della zona climatica F giustifica l'adozione di provvedimenti, che limitino tale danno e rallentino il processo di spopolamento, che investe soprattutto i comuni montani di piccole dimensioni, che costituiscono la gran parte dei comuni interessati. Con il presente disegno di legge si introduce un regime di agevolazioni, volte a diminuire il prezzo del gasolio per riscaldamento utilizzato nei comuni della suddetta zona F, incidendo sull'aliquota dell'accisa.

In particolare si propone di assoggettare i consumi di gasolio per riscaldamento nella zona F ad una accisa pari a lire 100.000 per mille litri, che permette di avvicinare il prezzo del gasolio al prezzo medio europeo, e non superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

L'adozione di tale provvedimento è anche in linea con quanto stabilisce la direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 all'articolo 8, comma 4, che prevede la facoltà degli Stati membri di applicare una riduzione del prezzo dei carburanti, sia per autotrazione che per riscaldamento domestico, per ragioni politiche specifiche.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento nei territori appartenenti alla zona climatica F)

- 1. Al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio per riscaldamento, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio usati come combustibile per riscaldamento, prevista nell'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 è fissata in lire 100.000 per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio da riscaldamento al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate, derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, valutate in 430.000 milioni per l'anno 1997 e rispettivamente in 640.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1997-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.